



**NORMATIVA RICHIAMATA NEL  
DISEGNO DI LEGGE N. 30/XVII**

- Costituzione – articolo 5 e 114
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – articolo 8
- Legge 8 giugno 2023, n. 77
- Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 – articolo 5, 14, 15, 16, 16-*bis* e 17
- Voto n. 3/XVI

**IM GESETZENTWURF NR. 30/XVII  
ERWÄHNTE GESETZESBESTIMMUNGEN**

- Verfassung – Artikel 5 und 114
- gesetzesvertretendes Dekret Nr. 267 vom 18. August 2000 – Artikel 8
- Gesetz Nr. 77 vom 8. Juni 2023
- Regionalgesetz Nr. 2 vom 3. Mai 2018 – Artikel 5, 14, 15, 16, 16-*bis* und 17
- Begehrensantrag Nr. 3/XVI

A cura dell'Ufficio affari generali, legislativi e linguistici

Erstellt vom Amt für allgemeine Angelegenheiten, Gesetzgebung und Sprachdienste

Riproduzione e diffusione ad uso interno

Vervielfältigung und Verbreitung für den internen Gebrauch

## **COSTITUZIONE**

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vigente al : 17-4-2026

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

### **Art. 5**

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

TITOLO V  
LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

**Art. 114**

**((La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.**

**I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.**

**Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento)).**

**DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000 , n. 267**

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Vigente al : 17-4-2026

PARTE I

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

**Articolo 8**

Partecipazione popolare

- 1.** I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
- 2.** Nel procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 3.** Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure

per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

**4.** Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

**5.** Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

**LEGGE 8 giugno 2023 , n. 77**

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009. (23G00084)

Vigente al : 17-4-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**Promulga**

la seguente legge:

**Art. 1**

Autorizzazione alla ratifica

**1.** Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.

**Art. 2**

Ordine di esecuzione

**1.** Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere

dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

### **Art. 3**

#### Clausola di invarianza finanziaria

- 1.** Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2.** Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

### **Art. 4**

#### Entrata in vigore

- 1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 2023

MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Additional Protocol to the European Charter of Local Self-Government on the right to participate in the affairs of a local authority

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Traduzione

Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale  
sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari del presente Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale (di seguito denominata «Carta»),  
considerato che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio comune;  
considerato che il diritto dei cittadini di partecipare alla gestione degli affari pubblici fa parte dei principi democratici comuni a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa;  
considerato che l'evoluzione negli Stati membri ha mostrato l'importanza capitale di tale principio per

l'autonomia locale;

considerato che sarebbe opportuno arricchire la Carta con disposizioni che garantiscano il diritto di partecipare alla gestione degli affari pubblici delle collettività locali;

tenuto conto della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali approvata dal Consiglio dei ministri il 27 novembre 2008;

tenuto conto della Dichiarazione e del Piano d'azione adottati al terzo Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16 e 17 maggio 2005),

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Diritto di partecipare agli affari delle collettività locali

1. Le Parti contraenti garantiscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione il diritto di partecipare agli affari di una collettività locale.

2. Il diritto di partecipare agli affari di una collettività locale consiste nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze di una collettività locale.

3. La legge stabilisce le misure per facilitare l'esercizio di questo diritto. Senza discriminare in maniera ingiustificata persone o gruppi, la legge può prevedere misure specifiche adeguate a determinate situazioni o categorie di persone. In accordo con gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato contraente, la legge può in particolare prevedere misure specifiche riservate ai soli elettori.

4.1 Ciascuna Parte contraente riconosce per legge ai suoi cittadini il diritto di partecipare, in qualità di elettori o candidati, all'elezione di membri del consiglio o dell'assemblea della collettività locale in cui risiedono.

4.2 La legge riconosce inoltre il diritto di partecipare anche ad altre persone, nella misura in cui la Parte contraente lo decide conformemente al proprio ordinamento costituzionale o ai propri obblighi giuridici internazionali.

5.1 Formalità, condizioni o restrizioni all'esercizio del diritto di partecipare agli affari di una collettività

locale devono essere previste dalla legge ed essere compatibili con gli obblighi giuridici internazionali della Parte contraente.

5.2 La legge stabilisce le formalità, le condizioni e le restrizioni necessarie a garantire che l'esercizio del diritto di partecipare non comprometta l'integrità etica e la trasparenza nell'esercizio delle competenze delle collettività locali.

5.3 Qualsiasi altra formalità, condizione o restrizione deve essere necessaria al funzionamento di un regime politico davvero democratico, al mantenimento della sicurezza pubblica in una società democratica o al rispetto delle esigenze degli obblighi internazionali della Parte contraente.

Art. 2.

Misure per l'attuazione del diritto di partecipare

1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie a permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari delle collettività locali.

2. Le misure riguardanti il diritto di partecipare includono:

i. il conferimento alle collettività locali della competenza di permettere, promuovere e facilitare l'esercizio del diritto di partecipare enunciato nel presente Protocollo;

ii. l'effettiva definizione di:

a) procedure di partecipazione della popolazione che possono includere procedure di consultazione, referendum locali e petizioni e, se la collettività locale è fortemente popolata o geograficamente molto estesa, misure per una partecipazione di prossimità,

b) procedure, conformi all'ordine costituzionale e agli obblighi giuridici internazionali della Parte contraente, per l'accesso ai documenti ufficiali che si trovano presso le collettività locali,

c) misure per tenere conto dei bisogni delle categorie di persone che incontrano particolari ostacoli alla

partecipazione, e

d) meccanismi e procedure per il trattamento e la risposta a reclami e suggerimenti in merito al funzionamento delle collettività locali e dei servizi pubblici locali;

iii. l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la promozione e l'esercizio del diritto di partecipare enunciato nel presente Protocollo.

3. Le procedure, le misure e i meccanismi possono differire in base al tipo di collettività locale, a seconda delle dimensioni e delle competenze.

4. Le collettività locali sono consultate per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera appropriata, nel corso dei processi di pianificazione e di decisione riguardanti le misure da adottare per permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari di una collettività locale.

Art. 3.

Collettività a cui si applica il Protocollo

Il presente Protocollo si applica a tutte le categorie di collettività locali sul territorio della Parte contraente. Tuttavia, ciascuna Parte contraente, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, può designare le categorie di collettività locali e regionali alle quali intende limitare il campo di applicazione o che intende escludere dal campo di applicazione del presente Protocollo. Essa può anche includere altre categorie di collettività locali o regionali nel campo di applicazione del Protocollo, mediante ulteriore notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

## Art. 4.

### Applicazione territoriale

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il o i territori in cui si applica il presente Protocollo.
2. Ciascuna Parte contraente può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a ogni altro territorio designato nella dichiarazione. Il Protocollo entra in vigore in tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione resa in virtù del paragrafo 1 o 2 può essere ritirata, per quanto riguarda i territori indicati in tale dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

## Art. 5.

### Firma ed entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Carta. È sottoposto a ratifica, accettazione e approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo soltanto se ha precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Carta. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale otto Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il loro consenso a essere vincolati dal Protocollo, in conformità alle norme del paragrafo precedente.

3. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 6.

Denuncia

1. Ogni Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento il presente Protocollo mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Art. 7.

Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

a) ogni firma;

- b) ogni deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, in conformità all'articolo 5;
- d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3;
- e) ogni altro atto, notifica o comunicazione in relazione al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Utrecht il 16 novembre 2009, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invia copia autenticata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

REGIONE AUTONOMA  
TRENTINO-ALTO ADIGE  
Ripartizione II  
Enti locali, previdenza  
e competenze ordinamentali



AUTONOME REGION  
TRENTINO-SÜDTIROL  
Abteilung II  
Örtliche Körperschaften, Vorsorge  
und Ordnungsbefugnisse

**CODICE DEGLI  
ENTI LOCALI DELLA  
REGIONE AUTONOMA  
TRENTINO-ALTO ADIGE**

Legge regionale  
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

**KODEX DER ÖRTLICHEN  
KÖRPERSCHAFTEN DER  
AUTONOMEN REGION  
TRENTINO-SÜDTIROL**

Regionalgesetz  
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

**Aggiornato con le leggi regionali  
10 dicembre 2025, n. 9 e 10**

**Aktualisiert durch die Regionalgesetze  
vom 10. Dezember 2025, Nr. 9 und 10**

**2025**

- omissis -

## **Articolo 5**

### *Contenuto dello statuto*

1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e in particolare specifica le attribuzioni degli organi e definisce la forma di gestione amministrativa nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa.

2. Nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscono al sindaco, agli assessori o all'organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale. Sono in ogni caso riservate al sindaco le funzioni di natura gestionale a esso attribuite dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione.

3. Lo statuto stabilisce le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze e determina i diritti di iniziativa, controllo e partecipazione dei consiglieri e dei gruppi consiliari. Stabilisce i casi di decadenza dei consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

4. Lo statuto fissa inoltre il termine entro il quale il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto definisce altresì i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

## **Artikel 5**

### *Inhalt der Satzung*

1. Die Satzung enthält die grundlegenden Bestimmungen über die Organisation der Körperschaft; insbesondere regelt sie die Zuständigkeitsbereiche der Organe und legt die Verwaltungsform unter Einhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen den Aufgaben der politischen Leitung und den Aufgaben der administrativen Leitung fest.

2. In den Gemeinden, die außer dem Gemeinsekretär keine Führungskräfte haben, können in der Satzung Bestimmungen vorgesehen werden, die – auch unter Verweis auf organisatorische Verordnungsbestimmungen – dem Bürgermeister, den Gemeindeferenten oder dem Gemeindeausschuss die Befugnis zuerkennen, Akte auch verwaltungstechnischen Charakters zu erlassen. Dem Bürgermeister sind auf jeden Fall die ihm aufgrund der geltenden Gesetzesbestimmungen zuerkannten Befugnisse im Verwaltungsbereich vorbehalten, wobei er diese den Gemeindeferenten, den Führungskräften oder den gemäß der Verordnung über die Organisation bestimmten Verantwortlichen der Dienstseinheiten übertragen kann.

3. Die Satzung legt die Formen für den Schutz und die Beteiligung der Minderheiten fest und regelt die Initiativ-, Kontroll- und Mitbeteiligungsrechte der Ratsmitglieder und der Gemeinderatsfraktionen. Die Satzung legt die Fälle des Verlustes des Amtes eines Ratsmitglieds wegen der nicht erfolgten Teilnahme an den Sitzungen und die entsprechenden Verfahren fest, wobei dem Ratsmitglied das Recht eingeräumt wird, Rechtfertigungsgründe geltend zu machen.

4. Die Satzung setzt außerdem die Frist fest, innerhalb der der Bürgermeister nach Anhören des Gemeindeausschusses dem Gemeinderat die programmatischen Erklärungen hinsichtlich der im Laufe des Mandats zu realisierenden Initiativen und Projekte vorlegen muss. Die Satzung bestimmt zudem die Modalitäten für die Teilnahme des Gemeinderats an der Festsetzung, Anpassung und periodischen Überprüfung der Durchführung des Programms durch den Bürgermeister und die einzelnen Gemeindeferenten.

5. Lo statuto stabilisce altresì le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. Lo statuto può prevedere altresì la possibilità di sperimentare forme innovative di partecipazione dei cittadini e di democrazia diretta, promosse e autoorganizzate da gruppi informali, comitati e associazioni di cittadini. Lo statuto prevede forme di partecipazione dei giovani minorenni al fine di contribuire a una politica comunale orientata verso questa età, di stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano. Lo statuto può prevedere forme di partecipazione delle persone con oltre sessantacinque anni di età al fine di contribuire a una politica comunale orientata verso la terza età, di stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano.

6. Lo statuto individua inoltre dei sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza.

7. Negli statuti dei comuni della provincia di Bolzano e dei comuni ladini della valle di Fassa sono previste specifiche disposizioni a tutela dei gruppi linguistici secondo i principi fissati dall'articolo 6 della costituzione, dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Analoghe disposizioni sono contenute negli statuti dei comuni germanofoni della valle del Fersina e di Luserna della provincia di Trento.

5. Die Satzung regelt außerdem die Formen der Bürgerbeteiligung, der Dezentralisierung sowie des Zugangs der Bürger zu den Informationen und zu den Verwaltungsverfahren. Die Satzung kann außerdem die Möglichkeit vorsehen, von informellen Gruppen, Komitees und Bürgervereinigungen angeregte und organisierte innovative Formen der Bürgerbeteiligung und der direkten Demokratie zu erproben. Die Satzung sieht Formen der Beteiligung der minderjährigen Jugendlichen vor, damit die Gemeindepolitik die Anliegen dieser Altersgruppe berücksichtigt und deren Mitwirkung an den Projekten, die sie betreffen, fördert. Die Satzung kann Formen der Beteiligung der über 65-Jährigen vorsehen, damit die Gemeindepolitik die Anliegen der Senioren berücksichtigt und deren Mitwirkung an den Projekten, die sie betreffen, fördert.

6. Die Satzung sieht weiters interne Kontrollsysteme für den Betrieb der Körperschaft gemäß den Kriterien der Effizienz, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltungstätigkeit sowie Vorgangsweisen gemäß den Kriterien der Neutralität, der Subsidiarität und der Angemessenheit vor.

7. Die Satzungen der Gemeinden der Provinz Bozen und der ladinischen Gemeinden des Fassatals haben besondere Bestimmungen zum Schutz der Sprachgruppen nach den Grundsätzen laut Artikel 6 der Verfassung, des Sonderstatuts sowie der entsprechenden Durchführungsbestimmungen vorzusehen. Ähnliche Bestimmungen müssen auch in den Satzungen der deutschsprachigen Gemeinden des Fersentals und von Lusern in der Provinz Trient enthalten sein.

- omissis -

## Articolo 14

### *Partecipazione popolare*

1. I comuni valorizzano le libere forme associative e cooperative e in particolare le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni culturali e sportive, le cooperative sociali e le associazioni di volontariato e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge. Lo statuto, altresì, prevede forme e tempi atti a garantire l'effettiva partecipazione delle donne.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, e, nel procedimento relativo all'adozione di atti fondamentali per il comune, devono essere adottate idonee forme di consultazione e informazione.

3. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di competenza locale e possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. In ogni caso non possono essere sottoposti a referendum quesiti che riguardano gruppi linguistici.<sup>5</sup>

*3-bis.* Per i referendum e le consultazioni popolari lo statuto comunale può prevedere il voto per corrispondenza.<sup>6</sup>

## Artikel 14

### *Bürgerbeteiligung*

1. Die Gemeinden fördern freie Formen der Vereinigung und der Kooperation, insbesondere die Verbände, die kraft Gesetz Versehrte, Invaliden und Behinderte vertreten, die Kultur- und Sportvereine, die Sozialgenossenschaften und die Freiwilligenverbände sowie die Gremien zur Beteiligung der Bürger an der Lokalverwaltung, auch im Rahmen der Stadtviertel oder Fraktionen. Die Beziehungen dieser Formen der Vereinigung zur Gemeinde werden durch die Satzung unter Einhaltung der in diesem Gesetz festgelegten Grundsätze geregelt. Die Satzung sieht außerdem Modalitäten und Fristen für eine effektive Beteiligung der Frauen vor.

2. Bei den Verfahren zur Ergreifung von Maßnahmen, die sich auf subjektive Rechts-situationen auswirken, müssen gemäß den in der Satzung festgelegten Modalitäten angemessene Formen der Beteiligung der Betroffenen vorgesehen werden. Bei den Verfahren zum Erlass von grundlegenden Rechtsakten der Gemeinde müssen angemessene Formen der Befragung und Information vorgesehen werden.

3. Die Bürgerbefragungen und die Volksabstimmungen laut diesem Artikel müssen Angelegenheiten betreffen, die in die örtliche Zuständigkeit fallen, und können zeitlich mit den anderen Abstimmungen zusammenfallen. Auf jeden Fall können Fragen, die Sprachgruppen betreffen, nicht Gegenstand von Volksabstimmungen sein.<sup>5</sup>

*3-bis.* Für die Volksabstimmungen und die Bürgerbefragungen kann die Gemeindegatsung die Briefwahl vorsehen.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

<sup>5</sup> Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), della l.r. 16 dicembre 2019, n. 8.

<sup>6</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera a), della l.r. 1 agosto 2022, n. 5.

<sup>4</sup> Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2021, Nr. 5 geändert.

<sup>5</sup> Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 16. Dezember 2019, Nr. 8 ersetzt.

<sup>6</sup> Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 1. August 2022, Nr. 5 hinzugefügt.

## Articolo 15

### *Referendum popolare*

1. Gli statuti comunali prevedono il ricorso al referendum popolare riguardante materie di competenza comunale.

2. Il consiglio comunale approva, entro il termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie previste dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, le modalità del procedimento del referendum, della consultazione e dell'iniziativa popolare. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare il 10 per cento e, nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il 5 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale; tale numero non può comunque essere inferiore a 40. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto non può superare il 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata.

3. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a 180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

4. Lo statuto comunale stabilisce il numero minimo di votanti per la validità del referendum in misura non superiore al 30 per cento degli aventi diritto al voto nei comuni con meno di 5.000 abitanti, e del 25 per cento degli aventi diritto al voto nei comuni con più di 5.000 abitanti.

5. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

6. Le sottoscrizioni previste dal comma 2 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

7. Nello statuto comunale può essere previsto che ai referendum, consultazioni e iniziative popolari abbiano diritto di voto anche i cittadini del comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per

## Artikel 15

### *Volksabstimmung*

1. In der Gemeindegatsung wird die Durchföhrung von Volksabstimmungen in den Sachbereichen vorgesehen, die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen.

2. Der Gemeinderat genehmigt innerhalb der endgültigen Frist von 180 Tagen nach Inkrafttreten der im Regionalgesetz vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 vorgesehenen Änderungen zur Gemeindegatsung die Vorschriften betreffend das Verfahren für die Volksabstimmung, die Bürgerbefragung und das Volksbegehren. Die erforderliche Unterschriftenzahl zur Unterstützung der Volksabstimmung darf 10 Prozent und in den Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern 5 Prozent der in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragenen Wahlberechtigten nicht überschreiten, die das aktive Wahlrecht bei den Gemeinderatswahlen haben; die Unterschriftenzahl darf auf jeden Fall nicht unter 40 liegen. Im Falle von Volksabstimmungen, die ein Stadtviertel oder eine Fraktion betreffen, darf die erforderliche Unterschriftenzahl 10 Prozent der Wahlberechtigten, die das aktive Wahlrecht bei den Gemeinderatswahlen haben und im betreffenden Stadtviertel oder in der Fraktion wohnhaft sind, nicht überschreiten.

3. Die Frist für die Unterschriftensammlung darf nicht weniger als 180 Tage ab der Zustellung der Entscheidung über die Zulässigkeit der Volksabstimmung betragen.

4. Die Gemeindegatsung legt die Mindestwahlbeteiligung für die Gültigkeit der Volksabstimmung auf höchstens 30 Prozent der Wahlberechtigten in den Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern und auf 25 Prozent der Wahlberechtigten in den Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern fest.

5. Die Gemeindeverwaltung hat von einer neutralen Kommission ausgearbeitetes Informationsmaterial allen Wahlberechtigten zuzusenden, das die verschiedenen Positionen in Hinsicht auf die Volksabstimmung erläutert.

6. Die im Absatz 2 vorgesehenen Unterschriften müssen – auch kumulativ – von den Personen und gemäß den Modalitäten laut Artikel 14 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53 in geltender Fassung beglaubigt werden.

7. Die Gemeindegatsung kann vorsehen, dass bei Volksabstimmungen, Bürgerbefragungen und Volksbegehren auch die Gemeindebürger wahlberechtigt sind, welche am Abstimmungstag das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben und die sonstigen für die Ausübung des aktiven Wahlrechts

l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali del rispettivo comune.

### **Articolo 16**

#### *Valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Bolzano*

1. Nei comuni della provincia di Bolzano la legittimità e la regolarità e quindi l'ammissibilità dei referendum popolari, sulla base di quanto stabilito nei singoli statuti e regolamenti comunali, viene valutata da una commissione composta secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge provinciale di Bolzano 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modificazioni.<sup>7</sup> Ai membri della commissione competono le indennità di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, previste per le commissioni a rilevanza esterna.

2. I componenti della commissione per i procedimenti referendari sono nominati dal consiglio dei comuni, previa intesa tra il consiglio dei comuni stesso e i presidenti del tribunale di Bolzano, della sezione di controllo della corte dei conti avente sede a Bolzano e della sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, e sono individuati mediante sorteggio, a cura del segretario del consiglio dei comuni, di un membro effettivo e di un membro supplente nell'ambito di ciascuna delle tre terne di nomi proposte rispettivamente dai presidenti medesimi.

3. Le funzioni di segretario della commissione per i procedimenti referendari sono svolte dal segretario comunale del rispettivo comune.

4. La commissione per i procedimenti referendari elegge nel proprio seno il presidente, che convoca e dirige le sedute, e il suo sostituto. Essa delibera in presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti e opera secondo la tempistica stabilita nei singoli regolamenti comunali.

5. La commissione è competente per tutti i referendum a livello comunale ed è nominata per la durata in carica dei consigli comunali. I costi della commissione sono a carico del rispettivo comune.

<sup>7</sup> Periodo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), della l.r. 10 dicembre 2025, n. 9.

bei den Gemeinderatswahlen in der betreffenden Gemeinde erforderlichen Voraussetzungen erfüllen.

### **Artikel 16**

#### *Bewertung der Zulässigkeit der Volksabstimmungen in den Gemeinden der Provinz Bozen*

1. In den Gemeinden der Provinz Bozen wird die Gesetzmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit und damit die Zulässigkeit der Volksabstimmungen auf der Grundlage der Bestimmungen der einzelnen Gemeindegesetzungen und -verordnungen von einer Kommission bewertet, die gemäß den Bestimmungen laut Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes der Provinz Bozen vom 3. Dezember 2018, Nr. 22 in geltender Fassung zusammengesetzt ist.<sup>7</sup> Den Mitgliedern der Kommission stehen die Vergütungen laut Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6 zu, die für Kommissionen von externer Relevanz vorgesehen sind.

2. Die Mitglieder der Kommission für die Abwicklung der Volksabstimmungen werden vom Rat der Gemeinden nach Einvernehmen zwischen dem Rat der Gemeinden, dem Präsidenten des Landesgerichts Bozen, dem Präsidenten der Kontrollsektion des Rechnungshofs mit Sitz in Bozen und dem Präsidenten der Autonomen Sektion für die Provinz Bozen des Regionalen Verwaltungsgerichts ernannt, wobei je ein Mitglied und ein Ersatzmitglied vom Sekretär des Rates der Gemeinden unter den drei von einem jeden der genannten Gerichtspräsidenten vorgeschlagenen Namen ausgelost werden.

3. Die Aufgaben des Sekretärs der Kommission für die Abwicklung der Volksabstimmungen werden vom Gemeindegemeinsekretär der jeweiligen Gemeinde wahrgenommen.

4. Die Kommission für die Abwicklung von Volksabstimmungen wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden, der die Sitzungen einberuft und leitet, sowie einen Stellvertreter. Sie entscheidet mit Stimmenmehrheit bei Anwesenheit aller Mitglieder und führt ihre Tätigkeit unter Einhaltung der in den jeweiligen Gemeindeverordnungen vorgesehenen Fristen aus.

5. Die Kommission ist für alle Volksabstimmungen auf Gemeindeebene zuständig und wird für die Dauer der Amtszeit des Gemeinderats ernannt. Die Kosten für die Kommission gehen zu Lasten der jeweiligen Gemeinde.

<sup>7</sup> Der Satz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 10. Dezember 2025, Nr. 9 geändert.

6. Fino alla nomina della commissione, l'ammissibilità dei referendum popolari comunali è valutata dall'organo previsto dal rispettivo statuto e regolamento comunale.

**Articolo 16-bis<sup>8</sup>**

*Valutazione dell'ammissibilità  
dei referendum popolari nei comuni  
della provincia di Trento*

1. Nei comuni della provincia di Trento la legittimità e la regolarità e quindi l'ammissibilità dei referendum popolari, sulla base di quanto stabilito nei singoli statuti e regolamenti comunali, viene valutata da una commissione composta da tre membri. Per ogni giorno di effettiva partecipazione alle sedute della commissione, al suo presidente spetta un compenso di 200,00 euro; agli altri suoi componenti spetta un compenso di 150,00 euro.

2. I componenti della commissione per i procedimenti referendari sono nominati dal consiglio delle autonomie, previa intesa tra il consiglio delle autonomie, il rettore dell'università degli studi di Trento, i presidenti degli ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto, e sono individuati mediante sorteggio, a cura del segretario generale del consiglio delle autonomie, di un membro effettivo e di un membro supplente nell'ambito di ciascuna delle tre terne di nomi proposte rispettivamente dal rettore e dai presidenti degli ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto. I supplenti partecipano alle sedute della commissione in caso di assenza del rispettivo titolare e per tutte le sedute successive in cui viene trattato il medesimo oggetto.

3. Le funzioni di segretario della commissione per i procedimenti referendari sono svolte dal segretario comunale del rispettivo comune.

4. Il presidente della commissione per i procedimenti referendari e il suo sostituto sono scelti per sorteggio. Il presidente convoca e dirige le sedute. La commissione delibera in presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti e opera secondo la tempistica stabilita nei singoli regolamenti comunali.

5. La commissione è competente per tutti i referendum a livello comunale ed è nominata per la durata in carica dei consigli comunali. I costi della

<sup>8</sup> Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lettera a), della l.r. 16 dicembre 2019, n. 8.

6. Bis zur Ernennung der Kommission wird die Zulässigkeit der Volksabstimmungen auf Gemeindeebene von dem in der jeweiligen Gemeindegemeinschaft und -verordnung vorgesehenen Organ bewertet.

**Artikel 16-bis<sup>8</sup>**

*Bewertung der Zulässigkeit  
der Volksabstimmungen in den Gemeinden  
der Provinz Trient*

1. In den Gemeinden der Provinz Trient wird die Gesetzmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit und damit die Zulässigkeit der Volksabstimmungen auf der Grundlage der Bestimmungen der einzelnen Gemeindegemeinschaften und -verordnungen von einer Kommission bewertet, die sich aus drei Mitgliedern zusammensetzt. Für jeden Tag effektiver Teilnahme an den Sitzungen der Kommission stehen dem Vorsitzenden 200,00 Euro und den anderen Mitgliedern 150,00 Euro zu.

2. Die Mitglieder der Kommission für die Abwicklung der Volksabstimmungen werden vom Rat der örtlichen Autonomien nach Einvernehmen mit dem Rat der örtlichen Autonomien, dem Rektor der Universität Trient, den Präsidenten der Anwaltskammer von Trient und Rovereto ernannt, wobei je ein Mitglied und ein Ersatzmitglied vom Generalsekretär des Rates der örtlichen Autonomien unter den drei vom Rektor und von den Präsidenten der Anwaltskammer von Trient und Rovereto vorgeschlagenen Namen ausgelost werden. Die Ersatzmitglieder nehmen an den Sitzungen der Kommission im Falle von Abwesenheit des Amtsträgers und an den darauffolgenden Sitzungen, in denen dasselbe Thema zur Behandlung kommt, teil.

3. Die Aufgaben des Sekretärs der Kommission für die Abwicklung der Volksabstimmungen werden vom Gemeindegemeinschaftssekretär der jeweiligen Gemeinde wahrgenommen.

4. Der Vorsitzende der Kommission für die Abwicklung der Volksabstimmungen und sein Stellvertreter werden durch Auslosung bestimmt. Der Vorsitzende beruft die Sitzungen ein und leitet sie. Die Kommission entscheidet mit Stimmenmehrheit bei Anwesenheit aller Mitglieder und führt ihre Tätigkeit unter Einhaltung der in den jeweiligen Gemeindeverordnungen vorgesehenen Fristen aus.

5. Die Kommission ist für alle Volksabstimmungen zuständig und wird für die Dauer der Amtszeit des Gemeinderats ernannt. Die Kosten für

<sup>8</sup> Der Artikel wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 16. Dezember 2019, Nr. 8 eingefügt.

commissione sono a carico del rispettivo comune.

6. Fino alla nomina della commissione, l'ammissibilità dei referendum popolari è valutata dall'organo previsto dal rispettivo statuto e regolamento comunale.

**Articolo 17**  
*Difensore civico*

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. In tal caso, lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative e i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio e la giunta comunale.

2. In caso di costituzione di unione di comuni, ai sensi dell'articolo 37, lo statuto dell'unione può prevedere, fra l'altro, un unico difensore civico per tutti i comuni partecipanti all'unione medesima.

3. Lo statuto può altresì prevedere che tale istituto venga attivato mediante convenzione con il difensore civico operante, ai sensi delle rispettive discipline, nel territorio della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, ovvero mediante convenzione con un comune che abbia già istituito il difensore civico.

die Kommission gehen zu Lasten der jeweiligen Gemeinde.

6. Bis zur Ernennung der Kommission wird die Zulässigkeit der Volksabstimmungen von dem in der jeweiligen Gemeindegesetz und -verordnung vorgesehenen Organ bewertet.

**Artikel 17**  
*Volksanwalt*

1. Die Gemeindegesetz kann das Amt des Volksanwalts vorsehen. Dieser soll die Unparteilichkeit und die gute Führung der Gemeindeverwaltung gewährleisten, indem er – auch aus eigener Initiative – auf Missbräuche, Fehlverhalten, Mängel und Verzögerungen der Verwaltung gegenüber den Bürgern hinweist. In diesem Falle regelt die Satzung die Wahl, die Vorrechte und die Mittel des Volksanwalts sowie dessen Beziehungen zum Gemeinderat und zum Gemeindeausschuss.

2. Im Falle der Bildung eines Gemeindenverbands laut Artikel 37 kann die Satzung des Verbands unter anderem einen einzigen Volksanwalt für sämtliche dem Verbund angehörenden Gemeinden vorsehen.

3. Die Satzung kann außerdem vorsehen, dass dieses Amt auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem Volksanwalt ausgeübt wird, der nach den einschlägigen Bestimmungen im Gebiet der Autonomen Provinz Trient oder Bozen tätig ist, bzw. auf der Grundlage einer Vereinbarung mit einer Gemeinde, die bereits den Volksanwalt eingeführt hat.

- *omissis* -

*Repubblica Italiana*  
*Regione Trentino-Alto Adige*

**VOTO**

**Ratifica protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali**

Tutti i cittadini europei, indipendentemente dallo Stato in cui risiedono, si considerano anzitutto cittadini di un ente locale, di cui hanno eletto gli organi di governo. Città e regioni sono dunque avamposto della democrazia;

il riconoscimento della democrazia locale da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa ha condotto all'adozione, nel 1985, della Carta europea dell'autonomia locale. Il testo sancisce il ruolo delle collettività in quanto primo livello in cui è esercitata la democrazia ed è diventato il trattato internazionale di riferimento in questo campo;

la Carta è considerata la pietra angolare dell'edificio democratico, poiché stabilisce le norme destinate a tutelare i diritti degli enti locali e impone agli Stati che l'hanno ratificata il rispetto di un certo numero di condizioni, principi e pratiche; la Carta è stata aperta alla firma il 15 ottobre 1985 ed è entrata in vigore il 1° settembre 1988. La Carta è stata ratificata dal Governo italiano l'11 maggio 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 1991) ed è entrata in vigore per l'Italia in data 1° settembre 1990. L'11 maggio 1990, in occasione del deposito dello strumento di ratifica, il Governo italiano depositava la seguente dichiarazione: "Con riferimento alle disposizioni dell'art. 12, comma 2 della Carta europea dell'autonomia locale, la Repubblica italiana si considera vincolata dalla Carta nella sua integralità";

nell'ottobre del 2011 il Presidente della Corte costituzionale Alfonso Quaranta nel documento

**BEGEHRENSANTRAG**

**Ratifizierung des Zusatzprotokolls zur Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung über das Recht auf Mitwirkung an den Angelegenheiten der kommunalen Gebietskörperschaften**

Unabhängig vom Staat, in dem sie ansässig sind, sind alle europäischen Bürger allem voran Bürger einer örtlichen Körperschaft, deren Regierungsvertreter sie gewählt haben. Städte und Regionen gelten somit als die erste Instanz der Demokratie;

die Anerkennung der örtlichen Demokratie von Seiten der Mitgliedsstaaten des Europarates hat im Jahr 1985 zum Erlass der „Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung“ geführt. Der Text unterstreicht die Bedeutung der Gemeinschaft als erste Ebene für die Ausübung der Demokratie. Der Vertrag gilt in diesem Bereich als internationaler Bezugspunkt;

die Charta gilt als Grundstein der Demokratie, da darin die Bestimmungen zum Schutz der Rechte der örtlichen Körperschaften festgeschrieben und die Staaten, welche die Charta ratifiziert haben, verpflichtet werden, eine gewisse Anzahl an Bedingungen, Grundsätzen und Vorgehensweisen einzuhalten. Die Charta ist am 15. Oktober 1985 zur Unterzeichnung aufgelegt worden und ist am 1. September 1988 in Kraft getreten. Die Charta ist von der italienischen Regierung am 11. Mai 1990 (Amtsblatt Nr. 14 vom 17. Jänner 1991) ratifiziert und in Italien am 1. September 1990 in Kraft getreten. Am 11. Mai 1990, hat die italienische Regierung anlässlich der Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde folgende Erklärung abgegeben: „Mit Bezug auf die Bestimmungen des Artikels 12 Absatz 2 der Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung erachtet sich die italienische Republik an die Charta in ihrer Gesamtheit als gebunden“;

im Oktober 2011 hat der Präsident des Verfassungsgerichtshofes Alfonso Quaranta in dem

curato da M. Bellocci e R. Nevola "L'applicazione in Italia della Carta europea dell'Autonomia Locale" risponde come segue alla domanda n. 2 formulata dalla delegazione Congresso delle Autorità Locali e Regionali del Consiglio d'Europa per l'incontro con la Corte costituzionale del 3 novembre 2011:

**“Domanda** – Lei pensa che la Carta possa acquisire lo status di fonte di diritto interno, almeno come parametro per determinare la costituzionalità di una legge ordinaria in disaccordo con le sue disposizioni?

**Risposta** – Sebbene nella sentenza n. 325 del 2010 la Corte abbia affermato il valore solo definitorio e programmatico delle disposizioni della Carta europea dell'autonomia locale (citati art. 3, comma 1 e art. 4, commi 2 e 4), si può ritenere che la stessa, costituendo atto di diritto internazionale recepito con legge ordinaria nell'ordinamento interno, ricada nell'alveo della previsione del primo comma dell'art. 117 Cost. che impone al legislatore statale e regionale il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Ne deriva che, nonostante la mancanza di precettività delle sue disposizioni, la Carta si pone come parametro idoneo ad orientare l'attività sia del legislatore, al quale non dovrebbe essere consentito dettare discipline con essa contrastanti, sia dell'interprete, tenuto ad applicare la normativa vigente in conformità con i disposti della Carta medesima”;

la Carta prescrive che il principio dell'autonomia locale sia inserito nella legislazione o nella Costituzione degli Stati, al fine di garantirne l'effettiva applicazione. Sancisce inoltre i principi del funzionamento democratico delle collettività territoriali;

lo stesso Statuto di autonomia del Trentino-Alto

von M. Bellocci und R. Nevola erstellten Dokument „Die Anwendung der Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung in Italien“ auf die Frage Nr. 2, die von der Delegation des Kongresses der Gemeinden und regionalen Behörden des Europarates anlässlich des Treffens mit dem Verfassungsgerichtshof vom 3. November 2011 gestellt worden ist, folgendermaßen geantwortet:

**„Frage** – Denken Sie, dass die Charta den Status einer Quelle des nationalen Rechtes, zumindest als Parameter zur Festlegung der Verfassungswidrigkeit eines ordentlichen Gesetzes, das in Widerspruch mit den in der Charta enthaltenen Bestimmungen steht, erlangen kann?

**Antwort** – Wengleich das Verfassungsgericht im Bescheid Nr. 325 aus dem Jahre 2010 lediglich die bestimmende und programmatische Bedeutung der Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung bekräftigt hat (es werden der Art. 3 Absatz 1 und Art. 4 Absatz 2 und 4 zitiert), kann davon ausgegangen werden, dass diese, da sie ein Akt des Völkerrechtes ist, der mit einem ordentlichen Gesetz in die italienische Rechtsordnung übernommen worden ist, in die im Absatz 1 des Artikels 117 der Verfassung angeführten Vorgaben fällt, der dem staatlichen oder regionalen Gesetzgeber die Einhaltung der aus den internationalen Verpflichtungen erwachsenden Einschränkungen auferlegt. Daraus folgt, dass die Charta - auch wenn ihre Bestimmungen kein Gebot darstellen - ein idealer Parameter für die Ausrichtung sowohl des Gesetzgebers, dem es nicht gestattet sein sollte, zu ihr in Widerspruch stehende Bestimmungen zu erlassen, als auch jener Subjekte ist, die die Bestimmung umsetzen und die angehalten sind, die geltenden Bestimmungen in Übereinstimmung mit den Verfügungen der Charta selbst anzuwenden“;

die Charta schreibt vor, den Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung in den innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder der Verfassung anzuerkennen, auf dass eine konkrete Umsetzung derselben gewährleistet wird. Zudem werden darin die Grundsätze für einen demokratischen Ablauf in den kommunalen Gebietskörperschaften festgeschrieben;

das Autonomiestatut von Trentino-Südtirol schreibt

Adige all'articolo 47 riconosce che le leggi sulla forma di governo, inclusa la legge che disciplina l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo, debbano essere scritte in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali;

il Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (STCE n° 207) aggiunge una nuova dimensione alla Carta (STE n° 122), prevedendo di garantire in uno strumento giuridico internazionale il diritto di partecipare alla gestione degli affari di una collettività locale. Il diritto di partecipare alla gestione degli affari di una collettività locale rappresenta il diritto di cercare di determinare o di influenzare l'esercizio delle competenze e responsabilità dell'autorità locale. Le parti contraenti a questo Protocollo sono invitate ad adottare provvedimenti giuridici e altre misure necessarie per facilitare l'esercizio di tale diritto e renderlo effettivo. Il Protocollo richiede inoltre che siano prese le misure necessarie per garantire che il diritto dei cittadini alla partecipazione non comprometta le norme etiche di integrità e trasparenza dell'esercizio dell'autonomia e delle responsabilità delle collettività locali;

il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa con la Raccomandazione 337 (2013) "La democrazia locale e regionale in Italia", al punto 5, lettera k., ha invitato le autorità italiane a ratificare il Protocollo addizionale (STCE n° 207);

la Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto del Consiglio d'Europa (Commissione di Venezia) con il parere n. 797/2014 concernente il disegno di legge di iniziativa popolare "Iniziativa politica dei cittadini. Disciplina della partecipazione popolare, dell'iniziativa legislativa popolare, dei referendum e modificazioni della legge elettorale provinciale

im Artikel 47 fest, dass das Gesetz betreffend die Regierungsform, einschließlich des Gesetzes über das Initiativrecht der Bürger hinsichtlich der Landesgesetze und über die aufhebenden, einführenden oder konsultativen Referenden, in Übereinstimmung mit der Verfassung und den Grundsätzen der Rechtsordnung der Republik und unter Achtung der internationalen Verpflichtungen zu erlassen sind;

das Zusatzprotokoll zur Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung über das Recht auf Mitwirkung an den Angelegenheiten der kommunalen Gebietskörperschaften (STCE n° 207) erweitert die Charta (STE n° 122) um eine neue Dimension, indem es eine internationale Rechtsgarantie für das Recht vorsieht, an den Angelegenheiten einer kommunalen Behörde mitzuwirken. Das Recht auf Mitwirkung an Angelegenheiten einer kommunalen Behörde bezeichnet das Recht zu versuchen, die Ausübung der Befugnisse und Aufgaben einer lokalen Behörde zu bestimmen oder zu beeinflussen. Parteien zu diesem Protokoll sind aufgefordert, die rechtlichen und anderweitigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausübung dieses Rechts zu erleichtern und dieses Recht auszuführen. Das Protokoll fordert außerdem, Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um sicherzustellen, dass die ethische Integrität und Transparenz bei der Ausübung der Befugnisse und Aufgaben der lokalen Stellen nicht durch die Ausübung des Rechts auf Mitwirkung gefährdet werden;

der Kongress der Gemeinden und Regionen Europas hat mit der Empfehlung 337 (2013) betreffend „die Demokratie in den Gemeinden und Regionen Italiens“ die italienischen Behörden im Punkt 5 Buchstabe k) aufgefordert, das Zusatzprotokoll (STCE n° 207) zu ratifizieren;

die Europäische Kommission für Demokratie durch Recht, eine Einrichtung des Europarates und besser bekannt unter dem Namen „Venedig-Kommission“, hat im Gutachten Nr. 797/2014 betreffend den auf Volksinitiative beruhenden Gesetzentwurf „Politische Initiative der Bürger. Regelung der Beteiligung durch das Volk, der Gesetzesinitiative durch das Volk, der Referenden und Änderungen

della Provincia autonoma di Trento (Italia)" (n. 1/XV), al punto 81, esprimendo il giudizio che il disegno di legge di iniziativa popolare n. 1/XV rappresenta un esempio positivo dell'attuazione delle disposizioni di cui sopra del Protocollo addizionale, ha prospettato all'Italia l'ipotesi di prendere ulteriormente in considerazione la firma del Protocollo addizionale alla Carta.

am Wahlgesetz der autonomen Provinz Trient (Italien)" (Nr. 1/XV), die Ansicht vertreten, dass der aufgrund eines Volksbegehrens eingebrachte Gesetzentwurf Nr. 1/XV ein positives Beispiel für die Umsetzung der oben angeführten Bestimmungen des Zusatzprotokolls darstellt und hat im Punkt 81 Italien vorgeschlagen, die Unterzeichnung des Zusatzprotokolls zur Charta in Erwägung zu ziehen.

Dies vorausgeschickt und berücksichtigt,

**Il Consiglio regionale  
della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol,**

**fordert  
der Regionalrat  
der Region Trentino-Südtirol**

ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto di autonomia,

gemäß Artikel 35 des Autonomiestatuts,

nella seduta del 18 settembre 2019,  
a maggioranza di voti legalmente espressi,

in der Sitzung vom 18. September 2019,  
mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter  
Stimmenmehrheit,

**fa voti al Parlamento e al Governo italiano  
affinché**

**das italienische Parlament und  
die italienische Regierung auf,**

adottino tutte le iniziative di competenza allo scopo di ratificare il Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (STCE n° 207).

damit diese sämtliche in ihren Zuständigkeitsbereich fallende Maßnahmen ergreifen mögen, um das Zusatzprotokoll zur Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung über das Recht auf Mitwirkung an den Angelegenheiten der kommunalen Gebietskörperschaften (STCE n° 207) zu ratifizieren.

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT  
DEL CONSIGLIO REGIONALE/DES REGIONALRATES

- Roberto Paccher -